



COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA

il Sindaco

via canonico de luca 155 84040 Celle di Bulgheria Salerno C.F. 84001600653 P.Iva 00775960651
☎ 0974 987014 📠 0974 987520 🌐 www.celledibulgheria.gov.it ✉ sindacocele@gmail.com



Provincia di Salerno



Regione Campania



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

DECRETO REGIONALE N° 156 DEL 19/06/2018 “DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2018”

ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA CAMPAGNA 2018

IL SINDACO

quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell’art 15 della Legge 24.02.1992 n°225;

PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;

ACCERTATO che, l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno della centro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

VISTA la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" in particolare l'art 3 comma 3 lettera e) d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale;

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3606/2007, del 28/08/2007, emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al tessuto sociale economico e naturalistico, con cui è stato richiesto alla Regioni un intervento più incisivo in termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi introducendo innovazioni organizzative nelle attività di contrasto al fuoco in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia;

VISTO il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;

VISTO il titolo III del D.L.vo n° 139 dell’08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

VISTO l’art 255 del D.L.vo 03.04.2006 n°152 “Norme in materia ambientale”;

VISTI gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

VISTO il Decreto Dirigenziale del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° **156** del **19/06/2018**, con il quale viene dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno **2018**;

CONSIDERATA la necessità, di tutelare la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio comunale;

RITENUTO pertanto che si rende necessario adottare dei provvedimenti al fine di scongiurare l'insacco di incendi nella stagione estiva;

ORDINA

Durante il periodo compreso tra il **15 giugno** ed il **30 Settembre 2018**

Art. 1 il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;

Art.2 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le sedi autostradali e ferroviarie ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di insacco;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio;
- parcheggiare a contatto con l'erba secca;

Art.3 I proprietari, i possessori, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

In caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Art. 4 La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private e lungo la ferrovia, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 50,00;

Art. 5 Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento seguendo le prescrizioni impartite dall'ispettorato Ripartimentale delle Foreste, ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato, comunque avvisando, un giorno prima dell'intervento di pulizia, il Comando di Polizia Municipale;

Art. 6 I concessionari di impianti esterni, interrati o fuori terra, di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00;

Art. 7 I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

Art. 8 I detentori di stalle, fienili, ricoveri di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 20,00;

Si richiama, inoltre, l'attenzione:

1. sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
2. sulla necessità che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
3. sulla necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della Regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
4. sulla necessità che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
5. sulla necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
6. sull'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
7. sul rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

INFORMA

Che il Regolamento "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) alla legge regionale 7 maggio 1996 n. 11 aggiornato all'anno 2014, così come integrato dalla L.R. n. 116 del 11/08/2014, tra l'altro, prevede:

Art 6 - Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio

1. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi a/l'aperto nei boschi, ove individuati dall'art. 14 della presente Legge, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri;
2. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri;
- 3-bis. a) È fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cattura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;
b) In aree circoscritte, già opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza è consentita l'accensione del fuoco, e l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o a legna. Gli interessati cureranno in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree;
3. Nel periodo di cui ai commi 1 e 2, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività:
a) far brillare mine;
b) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
c) usare, motori, fornelli o inceneritori che producono faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;
4. Nel restante periodo dell'anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli;
5. In altre zone la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'art. 25 della l.R. 10 aprile 1996, n. 8 è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica è comunque vietata in presenza di vento;
6. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentramento ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1° luglio al 30 marzo, dall'alba alle ore 10.00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito

del castagneto. Il Sindaco, per particolari condizioni ambientali, su proposta delle autorità forestali competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre;

7. la bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbano essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente;

8. Dal 15 giugno al 30 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano.

"Art. 6 - bis

le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)".

"Art. 7 - Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio -

1. Nell'interno dei boschi o a meno di mt: 100 da essi non è permesso impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

2. Sono altresì vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1Km. Da essi. Deroghe possono essere concesse dal Sindaco del Comune competente per territorio.

3. In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni di anticipo, alle competenti Autorità forestali, quando possono interessare superfici boscate alla distanza suddetta."

L'art. 17, comma 2 della L.R. N. 14 del 24 luglio 2006 (modifiche alla L.R. 11/96) recita : "nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei Lotti boschivi."

Fermo restando quanto previsto agli artt 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635, e 734 del Codice Penale.

RICORDA

- che le violazioni all'art 6 commi 1, 2 e 3 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10, comma 6, 7 e 8 della legge n. 353 del 21.11.2000 vale a dire il pagamento di una somma non inferiore ad di Euro 1.032,91 e non superiore ad Euro 10.329,14;
- che le violazioni all'art 6 commi 4, 5, 6, 7 e 8 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett b) dell'allegato Calla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46;
- che le violazioni del divieto di bruciatura dei vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati, cti cui al DGR n° 1508 del 31/08/2007, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett b) dell'allegato Calla LR. 11/96, vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46.

Rammenta, inoltre, che gettare mozziconi di sigaretta dai veicoli in movimento comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 comma 3 del Codice della Strada, vale a dire il pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.

Nel richiamare l'osservanza comunque di ogni ulteriore e specifica prescrizione dettata dalla legge e da norme,

INVITA

Agli operatori ed al cittadini, in ottemperanza anche agli indirizzi operativi di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile pubblicato sulla G.U. n. 144 del 23 giugno 2006, la scrupolosa osservanza della nota attuativa del Piano regionale A.I.B. diramata dal Corpo Forestale dello Stato, che detta le seguenti regole di comportamento: "...Omissis...:

- Qualora per primi si abbia la segnalazione degli incendi annotarsi gli estremi del soggetto che ha avvertito;
- Durante l'avvicinamento al luogo dell'incendio cercare di memorizzare veicoli o persone che si allontanano, circolino o sostino nei pressi;

- Durante le fasi di spegnimento evitare il più possibile di camminare o bagnare senza scopo le aree già percorse dal fuoco, limitando l'intervento ed il calpestio alle zone dove l'incendio è in atto;
- Non introdursi con i veicoli all'interno delle zone bruciate o limitrofe se ciò non sia assolutamente necessario, al fine di evitare di cancellare eventuali impronte di pneumatici o di scarpe;
- Nessuna cosa esistente sul luogo, anche se ritenuta insignificante o non attinente con l'incendio dovrà essere rimaneggiata, raccolta o spostata allo stesso modo non abbandonare alcunché (nemmeno le cicche fumate o i resti del pasto);
- Di qualsiasi cosa rinvenuta con particolare riferimento ad eventuali meccanismi d'accensione facilmente riconoscibili, si dovrà avvisare il personale forestale astenendosi dal maneggiarla, raccoglierla o spostarla;
- Astenersi rigorosamente dal fare ingresso o bagnare le aree dell'incendio delimitate dal nastro a bande bianche e rosse C.F.S. poiché tali aree saranno soggette a peculiari accertamenti del personale specializzato;
- Informare di qualsiasi cosa ofatto sospetto il personale C.F.S.... Omissis..."

RACCOMANDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
- Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115
- Regione Carabinieri Forestale Campania tel. 1515
- Arma Carabinieri tel. 112
- Questura tel. 113
- Comando Polizia Municipale tel. 0974 987000

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:
 pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
 affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
 inserita nel sito istituzionale del Comune <http://www.comune.celledibulgheria.gov.it>

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

1. Giunta Regionale della Campania Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali – Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali Servizio Territoriale provinciale di Salerno dg.06@pec.regione.campania.it;
2. Prefettura di Salerno p.zza Giovanni Amendola 84121 Salerno, protocollo.pref.sa@pec.inerno.it;
3. Questura di Salerno p.zza Giovanni Amendola, 16, 84121 Salerno gab.quest.sa@pecps.poliziadistato.it;
4. Comando Carabinieri stazione di Torre Orsaia via Roma 84077 Torre Orsaia, tsa21119@pec.carabinieri.it;
5. Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Salerno, Via degli Uffici Finanziari, 22 - 84131 Salerno com.salerno@cert.vigilfuoco.it;
6. Regione Carabinieri Forestale Campania - Stazione Carabinieri Parco San Giovanni a Piro loc. Monticello 84070 San Giovanni a Piro fsa42915@pec.carabinieri.it
7. Provincia di Salerno, Ufficio Protezione Civile via Mauri, 63 archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it;
8. Comando di Polizia Municipale sede;
9. Ufficio tecnico comunale servizio manutentivo;

Dalla Residenza Comunale addì 06/07/2018

